

CAPO IV - BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO RIORDINO – POLIZIA PENITENZIARIA

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE	TESTO VIGENTE
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443	Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
<p align="center">Art 4</p> <p>(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)</p> <p>4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste, assumono l’onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio.</p>	<p align="center">Art 4</p> <p>(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)</p> <p>4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste, assumono l’onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna.</p>
<p align="center">Art. 25</p> <p>Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria.</p> <p>4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l’ordine della graduatoria finale .</p> <p>“4bis. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti</p>	<p align="center">Art. 25</p> <p>Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria.</p> <p>4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l’ordine della graduatoria finale .</p>

<p>riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso".</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 28 Nomina a vice ispettore.</p> <p>4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità' per la nomina a vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Punteggio dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 Nomina a vice ispettore.</p> <p>4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità' per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 51 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti)</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo che i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria, dando prova di eccezionale capacità, e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti)</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità, e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità' pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti)</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti)</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito</p>

<p>straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo che i quali, nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria, dando prova di eccezionale capacità, e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.</p>	<p>straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo che i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori)</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.</p> <p>2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori)</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.</p> <p>2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)</p> <p>1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.</p> <p>2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.</p> <p>3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)</p> <p>1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.</p> <p>2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.</p> <p>3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata non oltre sei</p>

<p>dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.</p> <p>4. Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.</p> <p>5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.</p>	<p>mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.</p> <p>4. Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.</p> <p>5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.</p>
<p style="text-align: center;">Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146</p>	<p style="text-align: center;">Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Accesso alla carriera dei funzionari</p> <p>OMISSIS</p> <p>6. Al concorso di cui al comma 1, lett. b) è ammesso a partecipare, per il venti per cento dei posti, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Accesso alla carriera dei funzionari</p> <p>OMISSIS</p> <p>6. Al concorso di cui al comma 1, lett. b) è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori - Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b),</p>

<p>a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 117, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.</p>	<p>comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 117, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 7....</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 Dimissioni dal corso</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.</p> <p>2. OMISSIS</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Dimissioni dal corso</p> <p>1. Sono dimessi dai corsi di cui all'art. 9 coloro che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) durante la frequenza del corso previsto dall'art. 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall'art.9, comma 2. <p>2. Gli allievi commissari e i vice commissari,.....</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti i quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari</p> <p>1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave</p>

<p>particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura, ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.</p> <p>3 bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta della Commissione prevista dall'art. 14, comma 4 bis e previo parere del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3 ter. OMISSIS</p>	<p>pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura, ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.</p> <p>3 bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta della Commissione prevista dall'art. 14, comma 4 bis e previo parere del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3 ter.. OMISSIS</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 Rapporti informativi</p> <p>1 Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.</p> <p>2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente <<Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità) - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica commissario coordinatore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Rapporti informativi</p> <p>1 Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.</p> <p>2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente <<Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità)</p> <p>1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di</p>

della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria **o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità**. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del Capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria **o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità**.>>

3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 47-bis (**Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali e gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile**). -1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria **fino alla qualifica di commissario capo** in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale **dalla qualifica di commissario coordinatore** della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria **fino alla qualifica di commissario capo** in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale **dalla qualifica di commissario coordinatore** della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. **4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario**

polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento e' espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria>>.

3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 47-bis (~~Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole~~). 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ~~fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore~~ in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale ~~con qualifica di primo dirigente~~ della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ~~fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore~~ in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il ~~personale con qualifica di primo dirigente~~ della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 48-bis (~~Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni~~) 1. Il

capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri di giustizia minorile e è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità >>.

4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 48-bis (**Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni**). – 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria **fino alla qualifica di commissario capo** in servizio presso gli istituti penitenziari e **gli istituti penali per minorenni** è compilato dal direttore dell'istituto o **dal direttore del centro di giustizia minorile** dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso **rispettivamente** dal provveditore regionale competente o **dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile**. 2. Il rapporto informativo per il **personale dalla qualifica di commissario coordinatore** della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e **gli istituti penali per minorenni** è compilato **rispettivamente** dal provveditore regionale competente o **dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile**. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento Amministrazione penitenziaria o **capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità>>”.**

rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ~~fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore~~ in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale ~~con qualifica di primo dirigente~~ della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.>>.

Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162	Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
<p style="text-align: center;">Art. 1 Istituzione dei ruoli</p> <p>1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:</p> <p>a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici,; d) ruolo dei funzionari .</p> <p>Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I <u>TABELLA MODIFICATA (art. 12, comma 2, correttivo - modifiche connesse al cambio di denominazione)</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Istituzione dei ruoli</p> <p>1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:</p> <p>a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici,; d) ruolo dei direttori tecnici.</p> <p>Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Norme applicabili</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta i compiti di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è fissata nella tabella B, di cui all'allegato II.</p> <p><u>TABELLA MODIFICATA (art. 12, comma 2, correttivo - modifiche connesse al cambio di denominazione)</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Norme applicabili</p> <p>1. OMISSIS .</p> <p>2. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta i compiti di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è fissata nella tabella B, di cui all'allegato II.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Ruoli degli ispettori tecnici</p> <p>1. I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue: a) ruolo degli ispettori biologi; b) ruolo degli ispettori informatici.</p> <p>2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche: a) vice ispettore tecnico; b) ispettore tecnico; c) ispettore capo tecnico; d) ispettore superiore tecnico; e) sostituto commissario tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Ruoli degli ispettori tecnici</p> <p>1. I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue: a) ruolo degli ispettori biologi; b) ruolo degli ispettori informatici.</p> <p>2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche: a) vice ispettore tecnico; b) ispettore tecnico; c) ispettore capo tecnico; d) ispettore superiore tecnico; e) sostituto direttore tecnico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 bis</p> <p style="text-align: center;">Promozione a sostituto commissario tecnico</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.</p> <p>2. OMISSIS.</p> <p>3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario tecnico è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 bis</p> <p style="text-align: center;">Promozione a sostituto direttore tecnico</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">Ruoli dei funzionari tecnici</p> <p>1. I ruoli dei funzionari tecnici si distinguono come segue: a) ruolo dei biologi;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">Ruoli dei direttori tecnici</p> <p>1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue: a) ruolo dei biologi;</p>

<p>b) ruolo degli informatici. 2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: a) ABROGATA b) commissario tecnico limitatamente alla frequenza del corso di formazione; c) commissario tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore. d-bis) direttore tecnico superiore. 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.</p>	<p>b) ruolo degli informatici. 2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche: a) ABROGATA b) direttore tecnico limitatamente alla frequenza del corso di formazione; c) direttore tecnico capo; d) direttore tecnico coordinatore. d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore. 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici</p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. OMISSIS 4. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici</p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. OMISSIS 4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici</p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Accesso ai ruoli dei direttori tecnici</p> <p>1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.</p> <p><u>2.....</u></p>

<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici</p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati commissari tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalità che saranno individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p> <p>2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.</p> <p>3. Al termine del corso, i commissari tecnici in prova che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici</p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalità che saranno individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p> <p>2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.</p> <p>3. Al termine del corso, i direttori tecnici in prova che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.-</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p style="text-align: center;">Promozione a direttore tecnico coordinatore</p> <p>1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario tecnico capo che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p style="text-align: center;">Promozione a direttore tecnico coordinatore</p> <p>1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30-bis</p> <p style="text-align: center;">Promozione a direttore tecnico superiore.</p> <p>1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si consegue</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30-bis</p> <p style="text-align: center;">Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore.</p> <p>1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si</p>

<p>mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p>	<p>consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria</p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.</p> <p>2. Al personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza .</p> <p>3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.</p> <p>4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e dei funzionari tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; limitatamente alle funzioni esercitate.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria</p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.</p> <p>2. Al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza .</p> <p>3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.</p> <p>4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e dei direttori tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; limitatamente alle funzioni esercitate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p style="text-align: center;">Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.</p> <p>6. OMISSIS</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p style="text-align: center;">Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori.</p> <p>6. OMISSIS</p>

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95	Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
<p style="text-align: center;">Art 44</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria)</i></p> <p>OMISSIS</p> <p>8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:</p> <p>a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote :</p> <p>1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;</p> <p>2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli</p>	<p style="text-align: center;">Art 44</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria)</i></p> <p>OMISSIS</p> <p>8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:</p> <p>a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote :</p> <p>1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;</p> <p>2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli</p>

agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto;

- b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il **30 ottobre 2019**. Al personale partecipante ai posti riservati per gli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio

b-bis) In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente articolo 44, comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto

agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto;

- b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il ~~30 giugno 2018~~ ~~2018~~ Al personale partecipante ai posti riservati per gli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio

OMISSIS

articolo 16, comma 1, lettere a) e b)”;

b-ter) Per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a, b), c) e c-bis, il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento”;

OMISSIS

14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria :

a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche :

- vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;
- commissario penitenziario;
- commissario capo penitenziario ;

b) l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per **80 posti**, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il 20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. **Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell’articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;**

c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata **non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi** presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo

OMISSIS

14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria :

a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche :

- vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;
- commissario penitenziario;
- commissario capo penitenziario ;

b) l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per ~~50 posti~~, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il 20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. ~~Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;~~

c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata ~~di sei mesi~~ presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti

non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6 , 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della metà;

OMISSIS

22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.

22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il ~~cinque~~-venti-per cento dei posti è

penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6 , 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della metà;

OMISSIS

22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.

OMISSIS

riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale “Concorsi ed esami” 18 marzo 2003, n. 22 e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30- ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell’allegata tabella C, ai fini dell’accesso alla qualifica, **con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017**, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2017.

OMISSIS

28. **Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a** decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato.

32. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l’accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all’interno ed all’esterno dell’Amministrazione, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell’attività dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e

25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30- ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell’anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell’allegata tabella C, ai fini dell’accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2017.

OMISSIS

28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato.

32. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l’accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all’interno ed all’esterno dell’Amministrazione, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell’attività dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.

convenzioni.

32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. A fini della determinazione della posizione in ruolo si terrà conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

OMISSIS

34-bis Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.

OMISSIS

Comma 2, art. 17, decreto correttivi.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del presente decreto si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.